

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 162

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARDELLI, REICHLIN, BONIFAZI, ESPOSTO, GIANNINI,  
AMICI, BRANCIFORTI ROSANNA, COCCO MARIA, DUL-  
BECCO, GATTI, IANNI, LAMANNA, MARTINO, PETRELLA,  
SPATARO, TERRAROLI**

*Presentata il 27 luglio 1976*

### Finanziamenti alle regioni per l'agricoltura

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'inadeguatezza dei mezzi finanziari assegnati alle Regioni per gli interventi nel settore agricolo è un dato di fatto da tutti riconosciuto e denunciato.

La legge 7 agosto 1973, n. 512, recante norme per il finanziamento dell'attività agricola da parte delle Regioni, assegnava, come è noto, alle Regioni medesime una somma complessiva di 304 miliardi, in ragione di 74 miliardi per il 1973, di 130 miliardi per il 1974 e di 100 miliardi per il 1975. Tali somme, già originariamente insufficienti a far fronte alle minime esigenze di una organica politica di intervento pubblico in agricoltura, sono state fortemente decurtate nel loro valore reale dal grave processo inflazionistico e dal conseguente rilevante aumento dei costi intervenuto e tuttora in atto. L'aumento del costo del denaro da parte degli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario ha ulteriormente aggravato la situazione, determinando una sensibile riduzione degli investimenti pubblici complessivi in agricoltura.

L'operatività della predetta legge n. 512 del 1973 è comunque cessata con il 31 dicembre 1975 e attualmente le Regioni sono prive di disponibilità finanziarie per i loro autonomi interventi in agricoltura. La gravità di tale stato di cose non può sfuggire a nessuno, nel momento in cui la nostra bilancia alimentare registra un crescendo impressionante del proprio *deficit* e il tasso di aumento del costo della vita ha toccato livelli che hanno pochi precedenti negli ultimi anni.

Tutta l'economia italiana è investita da una crisi strutturale profonda. È ormai generalmente riconosciuto che la relativa arretratezza della nostra agricoltura costituisce una delle cause fondamentali della crisi economica generale, dalla quale non si può uscire stabilmente senza una agricoltura capace di soddisfare ad un livello adeguato la domanda interna di prodotti agricolo-alimentari.

Il settore agricolo è a sua volta investito da gravi difficoltà. Il crescente aumento dei costi di produzione, lo squilibrio persi-

stente tra costi e ricavi, l'aumento del costo del denaro e la diminuzione degli investimenti si sono sommati alle cause strutturali che stanno alla base della crisi della agricoltura italiana, con conseguenze pesanti per la massa delle piccole e medie aziende agricole e per i produttori agricoli in generale.

Si impone, perciò, l'esigenza di un profondo mutamento negli indirizzi della politica economica, ponendo l'agricoltura come questione decisiva ai fini del superamento della crisi economica generale. Questo richiede, anzitutto, uno spostamento consistente di risorse finanziarie verso il settore primario e una modifica profonda dell'intervento pubblico nel settore stesso, in modo da affrontare, in una visione programmata a livello nazionale, regionale e comprensoriale, tutti i problemi dello sviluppo agricolo, economico, sociale e civile delle zone rurali. Senza di ciò è pura illusione parlare di rilancio della produzione agricola.

Negli ultimi tempi molte Regioni hanno predisposto concreti programmi pluriennali di sviluppo agricolo, confidando, per la loro realizzazione, nel rifinanziamento ad un livello adeguato della legge n. 512 del 1973. Talune Regioni hanno anche presentato a

tale scopo proposte di legge di iniziativa regionale. Non soddisfare a brevissimo termine questa essenziale esigenza sarebbe cosa di eccezionale gravità per tutta l'economia nazionale.

Le brevi considerazioni che precedono motivano sufficientemente la presentazione della presente proposta di legge e la necessità della sua urgente approvazione. Essa non richiede una dettagliata illustrazione nel suo articolato.

L'articolo 1 prevede uno stanziamento di 500 miliardi per 1976, di 600 miliardi per il 1977 e di 700 miliardi per ciascuno degli anni 1978, 1979 e 1980. Lo stesso articolo stabilisce che l'effettiva erogazione delle somme stanziata alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano debba essere effettuata entro il 31 ottobre di ciascun anno, ad evitare che si perpetui la prassi dello slittamento nel tempo della erogazione effettiva dei finanziamenti decisi dal Parlamento.

L'articolo 2 è relativo alle modalità di finanziamento della spesa per gli esercizi dal 1976 al 1980 e prevede che le operazioni conseguenti, demandate al Ministero del tesoro, debbano essere effettuate entro il 30 aprile di ciascuno degli anni ai quali si riferiscono.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Per gli interventi nel settore agricolo e per la realizzazione dei piani regionali e comprensoriali di sviluppo agricolo da parte delle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è incrementato di 500 miliardi per il 1976, di 600 miliardi per il 1977 e di 700 miliardi per ciascuno degli anni 1978, 1979 e 1980.

Le somme predette saranno ripartite tra le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal CIPE, su proposta del ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. La effettiva erogazione alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle somme ripartite dovrà essere effettuata entro il 31 ottobre di ciascun anno.

### ART. 2.

All'onere derivante dalla presente legge per il 1976, previsto in lire 500 miliardi, si provvede mediante riduzione di lire 200 miliardi del capitolo 6856 e di lire 300 miliardi del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio corrispondente.

All'onere derivante dalla presente legge per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980 si provvede con operazioni finanziarie che il ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare in detti esercizi, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso la emissione di buoni pluriennali del tesoro e di speciali certificati di credito.

Nelle operazioni di cui al precedente comma saranno osservate le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 agosto 1973, n. 512. Le operazioni medesime dovranno essere effettuate entro il 30 aprile dell'anno al quale si riferiscono.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli anni dal 1976 al 1980.